

AB



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Procedura valutativa n. 26 bandita con D.R. n. 276 del 02/04/2015 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l'Università del Salento - settore concorsuale 11/A2 " Storia Moderna", settore scientifico disciplinare M-STO/03 " Storia dell'Europa Orientale".

Verbale n. 1

Il giorno 23/06/2015 alle ore 11.00, previa convocazione da parte del Rettore dell'Università del Salento (nota prot. n. 47551 in data 22/06/2015), la Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 491 in data 25/05/2015, si riunisce in via telematica, ciascun membro presso la propria sede istituzionale.

La Commissione è così composta:

Prof. Antonello Folco Biagini, Ordinario nel settore concorsuale 11/A2 - SSD M-STO/03 presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza.;

Prof. Francesco Gaudio, Ordinario nel settore concorsuale 11/A2 - SSD M-STO/02 presso l'Università degli Studi del Salento;

Prof. Francesco Mineccia, Ordinario nel settore concorsuale 11/A2 - SSD M-STO/02 presso l'Università degli Studi del Salento;

Tutti i componenti sono presenti e, pertanto, la seduta è valida.

Preliminarmente i Commissari verificano e dichiarano di non aver alcun rapporto di parentela o di affinità, sino al 4° grado, fra loro e che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

Si procede quindi all'unanimità alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Antonello Folco Biagini e del Segretario nella persona del prof. Francesco Mineccia. Il Segretario provvede alla stesura del processo verbale.

La Commissione prende atto del bando di concorso (allegato al DR. n. 276 del 02 aprile 2015) e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura valutativa:

- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344 recante *"Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato"*;
- *"Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia"* di questa Università, emanato con D.R. n. 565 del 9.06.2014 e, successivamente, modificato con D.R. n. 698 del 10.07.2014.

La valutazione è volta all'individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e di ricerca.

La Commissione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento di Ateneo sopracitato e dell'art. 7, comma 1 del bando di concorso predetermina, nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344, i criteri e le modalità di svolgimento della procedura con i quali procederà ad effettuare la successiva valutazione comparativa dei curricula, dei titoli, della produzione scientifica e dell'attività didattica e di ricerca scientifica svolta dai candidati, in relazione allo specifico settore concorsuale, e all'eventuale profilo definito tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nel rispetto degli indicatori contenuti nel bando. Tali criteri saranno consegnati al responsabile del procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo. Decorso i sette giorni dalla pubblicizzazione di suddetti criteri, la Commissione potrà nuovamente riunirsi per il prosieguo dei lavori.

La valutazione comparativa dei curricula, dei titoli, della produzione scientifica e dell'attività didattica sarà effettuata con motivato giudizio analitico e mediante l'assegnazione di un punteggio numerico per ciascuno degli indicatori di cui all'art. 1 del bando di concorso, nel rispetto del punteggio massimo ivi previsto.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione valuterà i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;

AB

- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:

- a) l'attività didattica svolta;
- b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale.

La Commissione, in ossequio all'art. 5 del bando di concorso, stabilisce che non saranno prese in considerazione le pubblicazioni contenute nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione ma non prodotte e quelle pubblicazioni inviate ma non comprese nell'elenco allegato alla domanda.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con altri autori saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto alla valutazione di merito sulla base della coerenza con l'attività scientifica complessiva.

Saranno valutate esclusivamente in ossequio all'art. del bando di concorso, le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione in base alle norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta anche a maggioranza dei componenti, redige in base agli esiti della valutazione una graduatoria di merito ponendo al

AB

primo posto il candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

La Commissione passa quindi a stabilire i criteri così come stabilito all'art. 9 comma 2 del "Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia" di questa Università, emanato con D.R. n. 565 del 9.06.2014 e, successivamente, modificato con D.R. n. 698 del 10.07.2014.

F1	Intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando	max punteggio 20
	1) Intensità 10 punti;	
	2) Continuità 10 punti;	

F2	Qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del candidato	max punteggio 50
	1) Ricerche innovative in archivi italiani e stranieri. 15 punti;	
	2) Rilevanza della casa editrice e delle riviste scientifiche. 10 punti;	
	3) Diffusione nazionale e internazionale. 10 punti;	
	4) Originalità dei temi trattati. 15 punti	

F3	Attività di docenza svolta in Italia	Max punteggio 4
	1) Docenza debitamente certificata	

F4	Attività di docenza e attività di ricerca all'estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla percentuale di prodotti con coautori internazionali, all'attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali in qualità di relatore invitato o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all'estero nell'ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica	max punteggio 8
	1) Attività di docenza e di ricerca all'estero. 3 punti;	
	2) Partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore. 3 punti;	
	3) Partecipazione a comitati scientifici. 2 punti;	

AB

F5	Fellowship di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel settore	max punteggio 2
	Certificazione di appartenenza come sopra indicato	
F6	Direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio	max punteggio 3
	Solo se certificata	
F7	Direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri	max punteggio 0
F8	Conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell'attività scientifica	max punteggio 0
F9	Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di spin off, lo sviluppo, l'impiego e la commercializzazione di brevetti	max punteggio 0
F10	Responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi	max punteggio 1
	Se certificata	
F11	Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi	max punteggio 3
	Se certificata	
F12	Attività <i>extra moenia</i> collegate all'area di ricerca, quali organizzazione di attività culturali e formative, organizzazione di convegni, gestione di musei e siti archeologici	max punteggio 0
F13	Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare la crescita di giovani studiosi	max punteggio 2
	Se certificata	

AB

F14	Impegno istituzionale: assunzione di compiti specifici, quali la partecipazione alla Giunta di Dipartimento, alla Commissione paritetica, a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento, e altro.	max punteggio 1
	Se certificata	
F15	Assunzione di cariche gestionali o di responsabilità	max punteggio 1
	Se certificata	
	Competenze linguistiche:	max punti 0

Dopo aver definito i criteri e le modalità di svolgimento della procedura valutativa, il Presidente prende atto dell'elenco trasmesso dall'Ufficio Reclutamento dell'Università del Salento contenente i nominativi dei seguenti candidati ammessi alla procedura:

1. Pellegrino Manuela;

Dopo un'attenta verifica dei nominativi dei candidati, i Commissari dichiarano e sottoscrivono di non aver alcun rapporto di parentela o affinità, sino al 4° grado con alcuno dei candidati, che non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. e di aver letto gli artt. 11, 12 e 16 del Codice Etico di cui al DR n. 1323 del 19/11/2012 e successive m.i., come da dichiarazione allegata (*All.ti 1-3*).


Alle ore 12.30 hanno termine i lavori della Commissione, che concorda di tornare a riunirsi, senza alcuna ulteriore formale convocazione, il giorno 13/07/2015, alle ore 15.00, sempre in via telematica giusta autorizzazione rettorale rilasciato con nota in data n. 47551 del 22/06/2015.



Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, corredato delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e delle dichiarazioni di concordanza, anch'esse tutte datate e sottoscritte dagli interessati, che costituiscono parte integrante del verbale, è trasmesso in data odierna all'Ufficio Reclutamento dell'Università del Salento in formato pdf all'indirizzo del Responsabile della Procedura dott.ssa Sofia Quarta: sofia.quarta@unisalento.it ai fini della pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web d'Ateneo.

Successivamente, a conclusione delle operazioni di valutazione dei candidati, il presente verbale sottoscritto in originale dal Presidente, corredato degli allegati anch'essi sottoscritti in originale dagli interessati, unitamente ai successivi verbali, sarà consegnato brevi manu e/o spedito con corriere espresso all'Ufficio Reclutamento dell'Università del Salento, Piazza Tancredi, n. 7 - 73100 LECCE ai fini dell'approvazione degli atti della procedura valutativa.

Il Presidente della Commissione



Prof. _____

PROCEDURA VALUTATIVA N. 26 BANDITA CON D.R. N. 276 DEL 02.04.2015 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 2° FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMI 5 e 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO – SETTORE CONCORSUALE 11/A2 "STORIA MODERNA", SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/03 "STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE".

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Francesco MINECCIA, segretario della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 491 in data 25 maggio 2015, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2° fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università del Salento – settore concorsuale 11/A2 "Storia moderna", settore scientifico-disciplinare M-STO/03 "Storia dell'Europa orientale", dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 23 giugno 2015.

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 in data 23 giugno 2015.

23 giugno 2015
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Università del Salento



AB

PROCEDURA VALUTATIVA N. 26 BANDITA CON D.R. N. 276 DEL 02.04.2015 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 2^ FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMI 5 e 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO – SETTORE CONCORSUALE 11/A2 “STORIA MODERNA”, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/03 “STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE”.


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Francesco GAUDIOSO, componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 491 in data 25 maggio 2015, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^ fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università del Salento – settore concorsuale 11/A2 “Storia moderna”, settore scientifico-disciplinare M-STO/03 “Storia dell'Europa orientale”, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 23 giugno 2015.

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 in data 23 giugno 2015.

23 giugno 2015

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Università del Salento



AB

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Antonello Foico Biagini, presidente della commissione della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale _11/A2 "Storia Moderna", settore scientifico-disciplinare 11/A2 "Storia dell'Europa Orientale" presso il Dip.to Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

«Art. 11 - Conflitto di interessi

AB

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.
2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:
 - a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;
 - b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o possieda una partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.
4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.
3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:
 - a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;
 - b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.
4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.
5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo

grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

Roma, 23/06/2015, Università La Sapienza

Firma



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Francesco GAUDIOSO, componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 11/A2 "Storia moderna", settore scientifico-disciplinare M-STO/03 "Storia dell'Europa orientale" presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

AB

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.
2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:
 - a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;
 - b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o possieda una partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.
4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.
3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:
 - a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;
 - b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.
4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università,

con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.


2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

AB

23 giugno 2015

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Università del Salento

Firma





DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Francesco MINECCIA, segretario della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2° fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 11/A2 "Storia moderna", settore scientifico-disciplinare M-STO/03 "Storia dell'Europa orientale" presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - *Astenzione del giudice*

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente, fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di uno delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

*Art. 52 - *Ricusazione del giudice**

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione, mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli

AB

articoli che seguono:

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.

2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.

3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:

a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;

b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;

c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;

d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o possieda una partecipazione finanziaria;

e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.

4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adozione tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.

2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi).

3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:

a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;

b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.

4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione

AB

pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

AB

23 giugno 2015

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

Università del Salento

Firma
Renzo Miniccia